



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"ANGELO FRACCACRETA"



Indirizzi: *Amministrazione finanza e marketing – Turismo*
Articolazioni: *Relazioni internazionali per il marketing – Sistemi informativi aziendali*
Corso serale- *Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA*

ITES - "A. FRACCACRETA" - S. SEVERO
Prot. 0003043 del 04/03/2022
I (Uscita)

Comunicazione di servizio

Anno scolastico	2021 – 2022
Oggetto	Ordinanza sulla mobilità del personale docente di Religione Cattolica
Numero D'ordine	248
Data Emissione	04/03/2022

Si pubblica per conoscenza e presa visione l'Ordinanza Ministeriale n. 46 del 25/02/2022 avente ad oggetto: "ORDINANZA SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – Pubblicazione ed adempimenti".

Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato:

- dal 21 marzo al 15 aprile 2022
- il 20 maggio 2022 è il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca della domanda presentata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Soccora Colangelo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93)

Da: direzione-puglia@istruzione.it

Oggetto: PROT. 6868 - O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022 - Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2022/2023 - Pubblicazione ed adempimenti.

Data: 03/03/2022 16:27:00

Si trasmette in allegato alla presente, quanto in oggetto.

Trasmette Nacci

Riferimento Istruttoria Ing. SEMERARO



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Segreteria del Direttore Generale
Via Sigismondo Castromediano, 123 -70126 Bari
Tel 080 55 06 111 - VoIP 82200
PEC: drpu@postacert.istruzione.it
PEO: direzione-puglia@istruzione.it
WEB: www.pugliausr.gov.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Dirigente: Mario Trifiletti

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado nella regione Puglia

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell'USR Puglia di Foggia e Lecce

e p.c.

Agli Ordinari Diocesani della Regione Puglia

Alla Conferenza Episcopale Pugliese Ufficio
Regionale Educazione, Scuola, IRC,
Università esiu.puglia@chiesacattolica.it

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell'USR Puglia di Bari, Brindisi e Taranto

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto
Scuola

Al sito web - NDG

OGGETTO: O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022 - Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2022/2023 – Pubblicazione ed adempimenti.

Si fa riferimento all'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022, che si allega per completa informazione, riguardante la mobilità del personale docente di religione cattolica (di seguito IRC) per l'a.s. 2022/2023.

Nel rimandare integralmente alla predetta O.M. per quanto riguarda gli aspetti generali della mobilità degli IRC, con la presente si evidenziano, di seguito, alcuni punti salienti inerenti la **mobilità a domanda e le graduatorie regionali**.

Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato:

- dal **21 marzo al 15 aprile 2022**;
- il **20 maggio 2022** è il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca della domanda presentata.

Le suddette domande di mobilità dovranno essere prodotte esclusivamente utilizzando gli appositi moduli allegati all'ordinanza, indirizzata all'Ufficio scolastico regionale di titolarità-Ufficio competente di seguito specificato ed inviata alla scuola di servizio, in modalità telematica



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

dal 21 marzo fino al 15 aprile 2022. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento della domanda.

I Dirigenti scolastici sono invitati a procedere, dopo aver accertato l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata alle domande e quella elencata, all'acquisizione delle stesse, corredate della relativa documentazione e al loro invio, entro il 15 aprile 2022, tramite PEO, agli Uffici territoriali, appositamente delegati da questo USR, con DDG prot. n. AOODRPU 6832 del 3 marzo 2022, alla gestione della mobilità IRC:

- **UST LECCE** via Cicolella,11 - Lecce - usp.le@istruzione.it per la scuola dell'infanzia e primaria;
- **UST FOGGIA** via P. Telesforo 25 – Foggia – usp.fg@istruzione.it per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il personale interessato è invitato ad attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda la documentazione delle domande, a quanto stabilito nell'art. 4 della sopra citata O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022.

Si ritiene opportuno far presente che, poiché la mobilità di cui trattasi è in riferimento esclusivamente all'acquisizione della titolarità presso diversa diocesi (trasferimento), ovvero in diverso settore formativo (passaggio), non devono essere presentate domande per ottenere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi, che potrà invece essere richiesta in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e di utilizzazione annuale regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

A tal proposito si precisa, inoltre, che il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di II grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.

Ciò premesso, si inviano, in allegato, i modelli D-IRC e D1-IRC, che dovranno essere debitamente compilati soltanto da parte di quegli insegnanti per i quali occorre procedere alla valutazione di nuove situazioni intervenute. Al fine di non appesantire inutilmente la procedura in argomento, i Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare, prima dell'invio all'Ufficio competente, la sussistenza della condizione sopra espressa, facendo anche attenzione che i modelli utilizzati siano quelli che sono allegati alla presente nota.

Qualora fossero utilizzati modelli diversi da quelli allegati alla presente nota essi non saranno presi in considerazione.

Inoltre, si fa presente che, anche per il 2022/2023, andranno inseriti gli insegnanti che hanno ottenuto per il 2021/2022 il trasferimento in entrata presso Diocesi della nostra Regione e,



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

pertanto, da parte di questi insegnanti devono essere comunque compilati i due modelli di cui sopra.

Al contrario, i modelli in argomento non dovranno essere compilati dagli insegnanti che saranno collocati a riposo dal 01/09/2022, né dagli insegnanti provenienti da altre regioni che siano in assegnazione provvisoria presso diocesi della regione Puglia.

È opportuno evidenziare che, come ribadito dall'art. 4 comma 15 dell'O.M. in oggetto, *“le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal dpr n. 445/2000 e s.m. ed i., sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia”*. Gli Uffici competenti procederanno ai necessari controlli ex art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

I docenti, nel trasmettere le istanze relative alla OM 46/2022, e la documentazione riferita alle procedure in argomento, autorizzano i dirigenti scolastici e gli uffici delegati al trattamento dei dati, secondo la normativa vigente.

Infine, secondo quanto stabilito nell'art. 10, comma 4 della sopra citata ordinanza, gli **Uffici Scolastici Territoriali delegati**, come sopra indicato, devono predisporre, entro il **20 maggio 2022** una **graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica**, suddivisa per diocesi, al fine di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03 anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione dell'ordinanza in argomento presso il personale docente interessato e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti



Firmato digitalmente da TRIFILETTI
MARIO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Allegati:

- O.M. n. 46/2022
- IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR1 scuola dell'infanzia e primaria
- IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR2 scuola secondaria I e II grado
- IRC – Domanda di trasferimento – TR1 scuola dell'infanzia e primaria
- IRC – Domanda di trasferimento – TR2 scuola secondaria I e II grado
- Modello D – IRC
- Modello D1 – IRC



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Dirigente: Mario Trifiletti

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado nella regione Puglia

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell'USR Puglia di Foggia e Lecce

e p.c.

Agli Ordinari Diocesani della Regione Puglia

Alla Conferenza Episcopale Pugliese Ufficio
Regionale Educazione, Scuola, IRC,
Università esiu.puglia@chiesacattolica.it

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell'USR Puglia di Bari, Brindisi e Taranto

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto
Scuola

Al sito web - NDG

OGGETTO: O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022 - Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2022/2023 – Pubblicazione ed adempimenti.

Si fa riferimento all'O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022, che si allega per completa informazione, riguardante la mobilità del personale docente di religione cattolica (di seguito IRC) per l'a.s. 2022/2023.

Nel rimandare integralmente alla predetta O.M. per quanto riguarda gli aspetti generali della mobilità degli IRC, con la presente si evidenziano, di seguito, alcuni punti salienti inerenti **la mobilità a domanda e le graduatorie regionali**.

Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato:

- dal **21 marzo al 15 aprile 2022**;
- il **20 maggio 2022** è il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca della domanda presentata.

Le suddette domande di mobilità dovranno essere prodotte esclusivamente utilizzando gli appositi moduli allegati all'ordinanza, indirizzata all'Ufficio scolastico regionale di titolarità-Ufficio competente di seguito specificato ed inviata alla scuola di servizio, in modalità telematica



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

dal 21 marzo fino al 15 aprile 2022. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento della domanda.

I Dirigenti scolastici sono invitati a procedere, dopo aver accertato l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata alle domande e quella elencata, all'acquisizione delle stesse, corredate della relativa documentazione e al loro invio, entro il 15 aprile 2022, tramite PEO, agli Uffici territoriali, appositamente delegati da questo USR, con DDG prot. n. AOODRPU 6832 del 3 marzo 2022, alla gestione della mobilità IRC:

- **UST LECCE** via Cicolella.11 - Lecce - usp.le@istruzione.it per la scuola dell'infanzia e primaria;
- **UST FOGGIA** via P. Telesforo 25 – Foggia – usp.fg@istruzione.it per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il personale interessato è invitato ad attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda la documentazione delle domande, a quanto stabilito nell'art. 4 della sopra citata O.M. n. 46 del 25 febbraio 2022.

Si ritiene opportuno far presente che, poiché la mobilità di cui trattasi è in riferimento esclusivamente all'acquisizione della titolarità presso diversa diocesi (trasferimento), ovvero in diverso settore formativo (passaggio), non devono essere presentate domande per ottenere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi, che potrà invece essere richiesta in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e di utilizzazione annuale regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

A tal proposito si precisa, inoltre, che il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di II grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.

Ciò premesso, si inviano, in allegato, i modelli D-IRC e D1-IRC, che dovranno essere debitamente compilati soltanto da parte di quegli insegnanti per i quali occorre procedere alla valutazione di nuove situazioni intervenute. Al fine di non appesantire inutilmente la procedura in argomento, i Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare, prima dell'invio all'Ufficio competente, la sussistenza della condizione sopra espressa, facendo anche attenzione che i modelli utilizzati siano quelli che sono allegati alla presente nota.

Qualora fossero utilizzati modelli diversi da quelli allegati alla presente nota essi non saranno presi in considerazione.

Inoltre, si fa presente che, anche per il 2022/2023, andranno inseriti gli insegnanti che hanno ottenuto per il 2021/2022 il trasferimento in entrata presso Diocesi della nostra Regione e,



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

pertanto, da parte di questi insegnanti devono essere comunque compilati i due modelli di cui sopra.

Al contrario, i modelli in argomento non dovranno essere compilati dagli insegnanti che saranno collocati a riposo dal 01/09/2022, né dagli insegnanti provenienti da altre regioni che siano in assegnazione provvisoria presso diocesi della regione Puglia.

È opportuno evidenziare che, come ribadito dall'art. 4 comma 15 dell'O.M. in oggetto, *“le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal dpr n. 445/2000 e s.m. ed i., sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia”*. Gli Uffici competenti procederanno ai necessari controlli ex art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

I docenti, nel trasmettere le istanze relative alla OM 46/2022, e la documentazione riferita alle procedure in argomento, autorizzano i dirigenti scolastici e gli uffici delegati al trattamento dei dati, secondo la normativa vigente.

Infine, secondo quanto stabilito nell'art. 10, comma 4 della sopra citata ordinanza, gli **Uffici Scolastici Territoriali delegati**, come sopra indicato, devono predisporre, entro il **20 maggio 2022** una **graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica**, suddivisa per diocesi, al fine di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03 anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione dell'ordinanza in argomento presso il personale docente interessato e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

Mario Trifiletti



Firmato digitalmente da TRIFILETTI
MARIO
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Allegati:

- O.M. n. 46/2022
- IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR1 scuola dell'infanzia e primaria
- IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR2 scuola secondaria I e II grado
- IRC – Domanda di trasferimento – TR1 scuola dell'infanzia e primaria
- IRC – Domanda di trasferimento – TR2 scuola secondaria I e II grado
- Modello D – IRC
- Modello D1 – IRC



Ministero dell'istruzione

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2022/2023

Il Ministro dell'istruzione

- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante *"Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante *"Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante *"Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751"*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;
- VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante *"Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"*;
- VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante *"Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi"*;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"*;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *"Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;



Ministero dell'istruzione

- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”* e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato emanato il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006”*;



Ministero dell'istruzione

- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante “*Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008*”;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”, per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e ricerca” per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTA l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritta in data 27 gennaio 2022, in corso di certificazione da parte degli organi di controllo;
- VISTA l’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale della scuola 2022/2023;
- RITENUTO di dover dettare, ai sensi dell’articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2022/2023, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche;
- CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, e incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola;
- RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale;
- SENTITE le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali)

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 27 dell’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale della



Ministero dell'istruzione

scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritta in data 27 gennaio 2022, (di seguito, CCNI 2022).

2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento, le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa tra il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2021/2022, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2021/2022, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.
7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI 2022, in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014 mentre, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è



Ministero dell'istruzione

calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2014/2015 o 2015/16 o 2016/17 o 2017/18 o 2018/19 o 2019/20 o 2020/21 o 2021/22 in riferimento alla mobilità per l'anno 2022/23, ovvero 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per la mobilità dell'anno scolastico 2023/24, ovvero 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 in riferimento alla mobilità per l'anno scolastico 2024/25, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.
9. Le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
10. La presente ordinanza è diramata a mezzo della rete Internet ed affissa agli albi on line degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2

(Termini per le operazioni di mobilità)

1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 21 marzo 2022 al 15 aprile 2022.
2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 27 del CCNI, è fissato al 30 maggio 2022.
3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 20 maggio 2022.

Articolo 3

(Presentazione delle domande)



Ministero dell'istruzione

1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'articolo 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MI nella sezione *Mobilità* e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli pubblicati sul sito del MI nella sezione *Mobilità* e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio, e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente scolastico della medesima istituzione scolastica.
3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande devono contenere le seguenti informazioni: generalità dell'interessato (le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita); regione di titolarità; diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati pubblicati sul sito del MI nella sezione *Mobilità*, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
 - scuole dell'infanzia e primarie
 - scuole secondarie di I e II grado.
6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto collettivo nazionale integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario



Ministero dell'istruzione

diocesano competente.

9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo di domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2022/2023, concernente la mobilità del personale della scuola.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4

(Documentazione delle domande)

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito del MI nella sezione *Mobilità*. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D pubblicato sul sito del MI nella sezione *Mobilità*.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al contratto collettivo nazionale integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
4. In relazione alle tabelle A e B per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all'anzianità di servizio. Pertanto, non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della tabella A e lettera C) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della tabella A e lettera D) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui



Ministero dell'istruzione

all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della tabella A e lettera E) della tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70. Tra i titoli previsti alla lettera E) della tabella A e lettera F) della tabella B deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della tabella A e lettera G) della tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della tabella A e lettera I) della tabella B. Pertanto, non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.

In relazione alla tabella B per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai titoli generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto, non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

5. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell'allegato 2 del contratto collettivo nazionale integrativo, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1° settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n.



Ministero dell'istruzione

751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.

7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
8. Relativamente alla lettera C) del punto A2 – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto A2 – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, DPR 445 del 2000), che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti, l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia, come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.
9. Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L'effettiva assegnazione dell'insegnante di religione cattolica



Ministero dell'istruzione

ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall'intesa che l'Ufficio scolastico regionale raggiunge con l'Ordinario diocesano per l'utilizzazione dell'insegnante.

10. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, di cui andranno indicati gli estremi e la posizione di graduatoria occupata, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo on line dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo on line dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto B2 – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.
11. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio.
12. In attuazione dell'articolo 13, comma 1, punto VIII) del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
13. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI sulla mobilità, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445 del 2000.
14. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità,



Ministero dell'istruzione

ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 445 del 2000.

15. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445 del 2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5

(Rettifiche, revocche e rinunce)

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell'interessato, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 20 maggio 2022.
3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

Articolo 6

(Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.

Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi)

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affissa all'albo on line dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.



Ministero dell'istruzione

2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, alla competente ragioneria territoriale dello stato.
4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'Ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 10 giugno 2022 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e alla competente ragioneria territoriale dello stato.
6. Tutte le attività di comunicazione e trasmissione di cui ai precedenti commi devono essere svolte nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 7

(Fascicolo personale)

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. Anche per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e dalle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'istituzione scolastica di provenienza, all'istituzione scolastica di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico, nel rispetto della citata normativa e del Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 8



Ministero dell'istruzione

(Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito contratto collettivo nazionale integrativo, avvalendosi dell'apposito modulo pubblicato sul sito del MI nella sezione *Mobilità* e utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'istituzione scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore, ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l'Ordinario diocesano competente e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa all'altro settore formativo e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo domanda, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d'insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l'aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l'intesa con l'Ordinario diocesano competente.

Articolo 9

(Indicazione delle preferenze)



Ministero dell'istruzione

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative al territorio della regione e della diocesi.
2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente per territorio.
3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate, oltre che nella regione di appartenenza, anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

Articolo 10

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, all'Ufficio scolastico regionale competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 15 aprile 2022.
2. L'Ufficio scolastico regionale, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale, entro il 10 maggio 2022 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla



Ministero dell'istruzione

ricezione, motivato reclamo, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), secondo le indicazioni contenute nell'articolo 17 del CCNI 2022, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 3 maggio 2022.
4. L'Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 20 maggio 2022, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 - lettera A) - del CCNI mobilità e non è valutabile l'anno scolastico in corso. La predisposizione, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie – e all'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

Articolo 11

(Disposizioni generali sui passaggi di ruolo)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano



Ministero dell'istruzione

come passaggi di ruolo, in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza, e sono quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nel relativo CCNI.

4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Articolo 12

(Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo)

1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli pubblicati sul sito del MI nella sezione *Mobilità*, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

DICHIARAZIONE PERSONALE

..l. sottoscritt. _____ nat .. a _____
 _____ il _____, docente con contratto di lavoro a tempo
 indeterminato per l'insegnamento di _____ presso la scuola/istituto

Diocesi di appartenenza _____

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 455/2000 e s.m.i., di avere titolo ai punteggi di seguito riportati:

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Tipo di servizio	Punteggio	Nr. Anni	Tot. Punti (Riservato all'U.S.R.)
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)	Punti 6		
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)	Punti 6		
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4)	Punti 3 (i primi 4 anni per intero, i restanti nella misura di 2/3)		
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B)	Punti 3		
C) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2) - entro il quinquennio - oltre il quinquennio	Punti 2		
	Punti 3		
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia			
C0) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2)	Punti 1		

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)

Tipo di esigenza	Punteggio	Nr.	Tot. Punti (Riservato all'U.S.R.)
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	Punti 4		
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 3		
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)	Punti 6		

II – TITOLI GENERALI

Tipo di titolo	Punteggio	Nr. Tit.	Tot. Punti (Riservato all'U.S.R.)
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10).....	Punti 12		
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (è compreso in questa lettera anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del D.M. 15-7-1987 e s. m. ed i., conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla CEI) - per ogni diploma	Punti 5		
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)			
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)..... (è compreso in questa lettera anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente, conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del D.M. 15-7-1987 e s. m. ed i., presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di tipo pontificio, comprese negli elenchi forniti dalla CEI, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo)	Punti 3		

<p>E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e s.m. ed i., nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)</p> <p>(è compreso in questa lettera anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla CEI in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del D.M. 15-7-1987 e s. m. ed i.)</p> <p>- per ogni corso..... (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)</p>	Punti 1		
<p>F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31/12/2012 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza(12).....</p> <p>(è compreso in questa lettera anche ogni titolo di licenza o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del D.M. 15-7-1987 e s. m. ed i. presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio, comprese negli elenchi forniti dalla CEI in aggiunta al titolo che ha conseguito l'accesso al ruolo.)</p>	Punti 5		
<p>G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"..... (si valuta un solo titolo)</p>	Punti 5		
<p>H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE - IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)</p>	Punti 1		

P.S.: per le note si rinvia alle “note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica” facenti parte dell’Allegato D del C.C.N.I. del 06/03/2019.

Data:li

Firma

Diocesi di appartenenza _____

DICHIARAZIONE PERSONALE

..l..sottoscritt.. _____ nato..a _____
_____ il _____, docente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato per l'insegnamento di _____ presso la scuola/istituto

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 455/2000 e s.m.i., di avere titolo ai punteggi di seguito riportati:

di essere coniugato/a o convivente con

di essere celibe/nubile

di essere vedovo/a di

di essere divorziato/a ovvero di essere separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale da _____

di essere separato/a non affidatario/a con provvedimento giudiziario di figli minori o maggiorenni inabili o handicappati

che la famiglia convivente si compone di:

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(rapporto di parentela)

che il/la sig. _____ nato/a _____

residente a _____ via/piazza _____

dal _____ ed ha il seguente vincolo di parentela con il/la sottoscritto/a : _____

che il coniuge (genitore, figlio) risiede in un comune appartenente al territorio della diocesi di _____

che ha figli minorenni (l'età deve essere riferita al 31.12.2017):

▶ _____ nato/a _____ il _____

che ha figli maggiorenni o perennemente inabili a proficuo lavoro;*

che il/la figlio, coniuge, genitore ricoverato permanentemente può essere assistito soltanto nel territorio della Diocesi di titolarità; *

che il/la figlio, coniuge, genitore bisognoso di cure continuative può essere assistito soltanto nel territorio della Diocesi di titolarità *

..i.. sottoscritto/a dichiara di usufruire dei benefici previsti dalla L. 104/92 (barrare la casella che interessa):

art. 21 *

art. 33 comma 6 *

art. 33 commi 5 e 7 *

* da documentare secondo quanto previsto dal punto 9) delle note comuni del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il 06/03/2019.

Dichiarazione dei servizi:

di aver prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, il seguente servizio nel ruolo di appartenenza:

1) a.s. dal _____ al _____

2) a.s. dal _____ al _____

3) a.s. dal _____ al _____

4) a.s. dal _____ al _____

5) a.s. dal _____ al _____

6) a.s. dal _____ al _____

di aver prestato il servizio pre-ruolo appresso indicato:

1) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

2) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

3) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

4) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

5) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

6) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

7) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

8) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

9) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

10) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

11) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

12) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

13) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

14) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

15) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

16) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

17) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

18) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

19) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

20) a.s. dal _____ al _____ per n. ore settimanali _____

Istituzione scolastica _____

Comune _____ Provincia _____

.l.sottoscritt., dichiara inoltre che il/i titolo/i di accesso al ruolo di appartenenza è/sono il/i seguente/i: (barrare la/e casella/e di interesse):

Per gli insegnanti del settore formativo infanzia/primaria

a) diploma di scuola magistrale conseguito il _____ presso _____

- b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell'attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.l.vo 297/1994 conseguito il _____ presso _____
- c) diploma di scuola secondaria superiore _____
 Conseguito il _____ presso _____
 congiunto a diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana, conseguito il _____ presso _____
 o congiunto a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di scienze religiose compreso negli elenchi della CEI conseguito il _____ presso _____ o congiunto ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15 luglio 1987 e s.m. ed i. conseguito il _____ presso _____
- d) sacerdote o diacono, oppure religioso in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1 del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano, nonché, eventualmente, in possesso dei seguenti titoli (barrare la/e voce/i di interesse):
- 1) diploma di scienze religiose o corso equipollente conseguito il _____ presso _____

- 2) diploma di cultura teologica o corso equipollente conseguito il _____ presso _____

- e) insegnante di religione cattolica che con l'anno scolastico 1985/86 ha maturato cinque anni di servizio anche non continuativi o ad orario parziale nei seguenti anni scolastici: 1) _____;
 2) _____; 3) _____; 4) _____; 5) 1985/1986.

Titoli valutabili in aggiunta al/i titoli/i di accesso:

- I) laurea in scienze della formazione primaria conseguita il _____ presso _____
- II) diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o diploma accademico di Magistero in Scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze religiose inserito negli elenchi della CEI o altro titolo accademico in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15 luglio 1987 e successive modifiche ed integrazioni conseguito il _____ presso _____
- III) frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE - IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università
- V) titolo di "dottorato di ricerca" conseguito il _____ presso _____

Per gli insegnanti del settore formativo secondaria di primo e secondo grado

- a) dottorato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche previste dal D.M. 15.7.1987 e s.m. ed i., conferito da una facoltà inserita negli elenchi della CEI
presso _____
conseguito il _____ con votazione _____
- b) licenza in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche previste dal D.M. 15.7.1987 e s.m. ed i., conferito da una facoltà inserita negli elenchi della CEI conseguita il _____ presso _____
- c) baccalaureato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche previste dal D.M. 15.7.1987 e s.m. ed i., conferito da una facoltà inserita negli elenchi della CEI
presso _____
conseguito il _____ con votazione _____
- d) diploma accademico di Magistero in Scienze religiose, rilasciato da un Istituto di Scienze religiose inserito negli elenchi della CEI conseguito il _____ presso _____
- e) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore presso _____
dal _____ al _____
- f) diploma rilasciato da un Istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana conseguito il _____, congiunto a diploma di laurea valido nell'ordinamento scolastico italiano _____
conseguito il _____
- g) insegnante di religione cattolica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, che con l'anno scolastico 1985/1986 ha maturato cinque anni di servizio anche non continuativi o ad orario parziale nei seguenti anni scolastici:

1).....; 2).....; 3).....; 4).....; 5) 1985/1986.

Titoli valutabili in aggiunta a quello/i di accesso:

- I)
conseguito il _____ presso _____
- II)
conseguito il _____ presso _____
- III) titolo di "dottorato di ricerca" conseguito il _____ presso _____

Data, _____

Firma

IRC - DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023

SEZIONE A

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	RISERVATO ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Protocollo. N. del. / /
	RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO Protocollo

SEZIONE B

sottoscritt_ chiede il trasferimento:

1) nelle scuole secondarie in altre Diocesi della medesima regione
Regione

2) nelle scuole secondarie in altre Diocesi di altra regione
Regione

3) nelle scuole secondarie in Diocesi interregionali
Regioni

SEZIONE C - DATI ANAGRAFICI

SITUAZIONE ANAGRAFICA

COGNOME NOME

giorno mese anno sigla provincia per esteso

DATA DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA

RESIDENZA ATTUALE

comune provincia per esteso sigla

via c.a.p. telefono

SITUAZIONE DIRUOLO

DIOCESI DI TITOLARITA'

COMUNE DI SERVIZIO SCUOLA DI SERVIZIO

DOCUMENTI ALLEGATI

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

SEZIONE D - TABELLA DI VALUTAZIONE PER TRASFERIMENTI (ALLEGATO 2 DEL CCNI MOBILITA', TABELLA A)

ANZIANITA' DI SERVIZIO		
1. Anzianità di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)	1	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Anni
2. Anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)	2	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Anni
3. Anzianità complessiva di anni di servizio pre-ruolo (lettera B e B1)	3	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Anni
4. Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nella classe di concorso e nella scuola di titolarità (lettera C)	4	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Anni
5. Punteggio aggiuntivo (lettera D)	5	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

ESIGENZE DI FAMIGLIA (Titolo II della Tabella)

6. Comune di ricongiungimento per trasferimento (lettera A)	6	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
7. Comune dove possono essere assistiti i figli disabili, tossicodipendenti, etc (lettera D)	7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
8. Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera B)	8	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
9. Numero dei figli di età superiore a sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C)	9	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

TITOLI GENERALI (Titolo II della Tabella)

10. Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (c) (lettera A)	10	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
11. Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera B)	11	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/>					
12. Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera C)	12	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/>					
13. Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D nota 14 allegato D contratto mobilità)	13	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/>					
14. Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera E)	14	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/>					
15. Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)	15	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
16. Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)	16	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/>					
17. Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera	17	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>con certificazione di Livello C1 del QCER (lettera I)</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>senza certificazione di Livello B2 del QCER (lettera L)</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	{	con certificazione di Livello C1 del QCER (lettera I)	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	senza certificazione di Livello B2 del QCER (lettera L)	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
{	con certificazione di Livello C1 del QCER (lettera I)	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
	senza certificazione di Livello B2 del QCER (lettera L)	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					

SEZIONE E - PRECEDENZE

18. Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti? (art. 3 L. 28/91 N.120)	18	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
19. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati? (art. 61 L. 270/82)	19	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

PRECEDENZE

20. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?	2 0	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
21. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92?	2 1	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
22. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92?	2 2	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
23. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 nei limiti previsti dall'art. 13 comma 1 punto IV del contratto mobilità?	2 3	{ assistenza figlio <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/>
		{ assistenza coniug/genitore <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
La precedenza si applica alla prima fase dei trasferimenti <input type="checkbox"/>				
24. Il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza? (art. 13, comma 1, punto VI, contratto mobilità)	2 4	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
25. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/99 n.265? (art. 13, comma 1, punto VII, contratto mobilità)	2 5	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
26. Il docente usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite? (art. 13, comma 1, punto VIII, contratto mobilità)	2 6	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>

REQUISITI

27. Possesso dei requisiti per il trasferimento richiesto (certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano delle diocesi richieste)	2 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-----	--------------------------	--------------------------

SEZIONE F - PREFERENZE

NUM.	CODICE	DIOCESI - DIZIONE IN CHIARO
1		
2		
3		
4		
5		

Data ____/____/____	Firma del Docente _____
Visto: - la domanda è completa degli allegati dichiarati	Firma del Dirigente _____

